



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 14 (Protocollo)

Il testo dell'articolo 9 della Convenzione (nuovo articolo 11) e' sostituito dal seguente: "1 Sono consentite eccezioni alle disposizioni del presente Capitolo fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 9, quando tale eccezione e' prevista dalla legge, rispetta l'essenza dei diritti e delle liberta' fondamentali e costituisce una misura necessaria e proporzionata in una societa' democratica per: a la protezione della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e di importanti interessi economici e finanziari dello Stato, l'imparzialita' e l'indipendenza del potere giudiziario o la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali e altri obiettivi essenziali di interesse pubblico generale; b la tutela della persona interessata o dei diritti e delle liberta' fondamentali altrui, in particolare la liberta' di espressione. 2 Le restrizioni all'esercizio delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 possono essere previste dalla legge in relazione al trattamento dei dati a scopo di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o statistici quando non vi e' alcun rischio riconoscibile di violazione dei diritti e delle liberta' fondamentali degli interessati. 3 Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riferimento alle attivita' di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa, ciascuna parte puo' prevedere, per legge e solo nei casi in cui costituisce una misura necessaria e proporzionata in una societa' democratica per raggiungere tale scopo, eccezioni all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d). Cio' lascia impregiudicato il requisito che le attivita' di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa siano soggette a revisione e vigilanza indipendenti ed efficaci ai sensi della legislazione nazionale della rispettiva parte."

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-14>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it